



Riunione del 18 dicembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 20**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente-Relatore

17.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- **Giovanni Battista Colasante n.q. Presidente A.S.D. Diomede Canosa**
- **A.S.D. Diomede Canosa n.p. Presidente p.t.**
- **Marika Cannone, atleta**
- **Antonella Detto, atleta**

Colasante Giovanni Battista: per aver, nella qualità di Presidente della A.S.D. Diomede Canosa, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, nonché ex art. 19 R.A.T., consentito che le atlete Marika Cannone (matr. 2745639) e Antonella Detto (matr. 2581339) partecipassero, durante il mese di settembre 2013 e durante il corrente mese di ottobre, alle sedute di allenamento con il sodalizio da lui rappresentato in difetto di consenso dell'associato vincolante;

- A.S.D. DIOMEDE CANOSA in persona del legale rappresentante p.t.: per violazione degli artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 2 del R.A.T. FIPAV e dell'art. 55, co. 3, del Reg. Giur. FIPAV, per i fatti ascritti al suo presidente;

- CANNONE MARIKA: per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., nonché in violazione dell'art. 30 R.A.T. FIPAV, partecipato, durante il mese di settembre 2013, ad alcune sedute di allenamento presso l'A.S.D. Diomede Canosa in difetto del consenso dell'associato vincolante;

- DETTO ANTONELLA: per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., nonché in violazione dell'art. 30 R.A.T. FIPAV, partecipato, durante il mese di settembre 2013, ad alcune sedute di allenamento presso l'A.S.D. Diomede Canosa in difetto del consenso dell'associato vincolante.



Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai capi di incolpazione sopra riportati e regolarmente contestati.

La CGN, in relazione a tali fatti, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 18 dicembre 2013, nella quale nessuno compariva per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale che ha insistito per l'applicazione della sanzione richiesta;
- letta l'ulteriore memoria difensiva trasmessa dall'Avv. Giovanni Patruno nell'interesse degli incolpati e pervenuta a questa Commissione in data 16/12/2013,

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 17.09.2013, inviato alla Procura dal legale rappresentante p.t. del sodalizio ASD Polisportiva Popolare Canosa, con il quale si segnalava che due atlete del sodalizio esponente, Marika Cannone ed Antonella Detto, entrambe minorenni, *“senza alcun permesso né verbale né scritto e pur essendo state più volte richiamate al rispetto delle regole che il vincolo (omissis) impone, si stanno allenando in maniera continuata da circa un mese presso un'altra società della stessa città affiliata alla fipav”*; società peraltro che, a detta del sodalizio esponente, *“è consapevole dell'appartenenza di entrambe le atlete alla società”* esponente.

Nel corso dell'istruttoria, sostanziatasi nell'acquisizione dell'esposto di cui sopra e di due foto allegate al medesimo, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria, a firma dell'Avv. Giovanni Patruno, nella quale si è precisato che le atlete incolpate avrebbero preso parte a pochi minuti di gioco e solo sporadicamente, con finalità meramente ludiche. Nella stessa memoria si fa riferimento al fatto che le due tesserate non avevano ricevuto, da parte del sodalizio di appartenenza, la convocazione di rito per l'imminente stagione 2013/2014 e che in passato, tra gli stessi sodalizi di cui al presente procedimento, erano intervenuti taciti accordi per consentire ad alcune atlete di uno dei due sodalizi di allenarsi con l'altro. Infine, in allegato alla medesima memoria, venivano trasmessi alla Procura gli atti relativi alla richiesta di svincolo, formulata prima in via amichevole con lettera del 25.09.2013 e poi con apposito e formale ricorso alla CTA, inviato il successivo 14.10.2013.



Dall'esame degli atti – ed in particolar modo dal contenuto delle argomentazioni difensive trasmesse prima alla Procura e poi alla CGN, nell'interesse di tutti gli incolpati – si evince, oltre ogni ragionevole dubbio, la fondatezza dei fatti addebitati agli incolpati e l'insussistenza di elementi idonei a fungere da valide esimenti.

Quanto alle atlete incolpate, va evidenziato che l'art. 30 del RAT prevede espressamente a carico dell'atleta vincolato l'**obbligo** di *“praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato”* ed il corrispondente **divieto** di *“praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante”*. Detta norma, il cui significato letterale non lascia adito a dubbi di sorta, non contiene alcuna deroga agli obblighi ed ai divieti ivi imposti agli atleti vincolati, neanche per attività meramente ludiche.

Praticare la pallavolo, a qualunque titolo e per qualunque motivo, con un sodalizio diverso da quello con il quale esiste il vincolo del tesseramento, costituisce pertanto violazione della norma citata, oltre che dei più generali principi di lealtà e probità sportiva, nonché dell'impegno assunto al rispetto delle norme e dei regolamenti federali; e ciò a prescindere dalla “quantità” e/o “qualità” dell'attività svolta presso il sodalizio non di appartenenza.

Ed a nulla rileva, siccome ultroneo e tardivo, il fatto che le atlete abbiano – successivamente ai fatti contestati - attivato la procedura per lo svincolo coattivo, senza peraltro attenderne l'esito.

Per tali ragioni, sussiste a carico delle atlete la responsabilità per la violazione contestata e la condotta delle stesse deve essere pertanto sanzionata.

Parimenti va dichiarata la sussistenza della responsabilità del tesserato Colasante Giovanni Battista, sul quale peraltro incombe l'onere di vigilare affinché nel sodalizio che rappresenta non vengano posti in essere comportamenti contrari alla normativa federale e, più in generale, atti contrari ai principi di lealtà e probità sportiva, quali sono appunto i fatti ascritti; anche la condotta del Colasante deve essere pertanto sanzionata..

Quale conseguenza dell'illecito ascritto al suo legale rappresentante, va riconosciuta ed accertata la responsabilità del sodalizio, ex art. 55 comma 3, lett. a) e b) .

Quanto all'entità delle sanzioni, questa Commissione – tenuto conto della giovane età delle atlete incolpate e dell'esito bonario e positivo della procedura di svincolo ritiene di dover applicare le sanzioni di cui al dispositivo.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere:

- a carico delle atlete Marika Cannone ed Antonella Detto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici);
- a carico del sig. Giovanni Battista Colasante la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 21 (ventuno);
- a carico del sodalizio ASD Diomede Canosa la sanzione della multa di € 100,00 (cento/00)

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 19 dicembre 2013